

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 aprile 2000**  
**recante modifica della decisione 2000/86/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione**  
**dei prodotti della pesca originari della Cina**

[notificata con il numero C(2000) 831]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/300/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) In forza della decisione 2000/86/CE <sup>(3)</sup>, la «State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)» è l'autorità competente in Cina per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.
- (2) Prima dell'entrata in vigore della decisione 2000/86/CE erano in linea di massima autorizzate le importazioni di prodotti della pesca dalla Cina dagli stabilimenti riconosciuti da ciascuno Stato membro alle condizioni stabilite dalla decisione 97/296/CE <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/170/CE <sup>(5)</sup>.
- (3) Al fine di agevolare la transizione al regime previsto dalla decisione 2000/86/CE e di evitare interruzioni degli scambi, è opportuno concedere un periodo transitorio di durata limitata per l'importazione di prodotti della pesca certificati dalla competente autorità cinese entro il 2 febbraio 2000 e arrivati nella Comunità entro il 1° marzo 2000.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 4 bis seguente è inserito nella decisione 2000/86/CE:

*«Articolo 4 bis*

Gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti della pesca originari della Cina e provenienti da stabilimenti non compresi nell'allegato B a condizione che:

- 1) gli stabilimenti siano stati riconosciuti dallo Stato membro importatore alla data del 22 dicembre 1999;
- 2) il certificato sanitario sia stato rilasciato dalla competente autorità cinese entro il 2 febbraio 2000;
- 3) tali prodotti della pesca siano stati presentati al posto d'ispezione frontaliero comunitario entro il 1° marzo 2000 e commercializzati unicamente sul territorio dello Stato membro importatore o di altri Stati membri che abbiano riconosciuto lo stabilimento di provenienza.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 26 del 2.2.2000, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 68.